



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2017, proposto da:

Comune di Soncino, Comune di Sergnano, Comune di Vaiano Cremasco, Unione Lombarda Soresinese, Comune di Palazzo Pignano, Comune di Barbata, Comune di Calcio, Comune di Camisano, Comune di Campagnola Cremasca, Comune di Casale Cremasco Vidolasco, Comune di Casaletto di Sopra, Comune di Cumignano Sul Naviglio, Comune di Fiesco, Comune di Fontanella, Comune di Offanengo, Comune di Pizzighettone, Comune di Pumenengo, Comune di Ricengo, Comune di Romanengo, Comune di Salvirola, Comune di Ticengo, Comune di Torre Pallavicina, Comune di Trigolo, Comune di Vailate, Comune di Madignano, Comune di Izano, Comune di Casaletto Ceredano, Comune di Monte Cremasco, Comune di Dovera, Comune di Ripalta Guerina, Comune di Credera Rubbiano, Comune di Ripalta Arpina, Comune di Cremosano, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, Consorzio Roggia Colatore, Consorzio Roggia Chigaluzza, Utenza Roggia Comuna Ramo Villacampagna, Consorzio Irrigazione dei Dossi, Consorzio Roggia Livrera, Consorzio Roggia Comuna di Soncino,

Consorzio Roggia Acqua Prati, Consorzio Roggia Valerio, Utenza Roggia Cariola – Valera-Valerolo, A.Svi.Com Cremona, Fed.A.Svi.Com Lombardia, Associazione Proprietari Fondi Rustici della Provincia di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, con domicilio fissato ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. in Milano, via Corridoni n. 39;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,, rappresentata e difesa dall'avvocato Viviana Fidani dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura stessa in Milano, piazza Città di Lombardia, n.1;

Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari, Enrica Bocchi Magnoli, Carlo Luca Coppini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via P. Cossa n. 2;

nei confronti di

Comune di Cremona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Cistriani, Edoardo Boccalini, con domicilio fissato ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R.. in Milano, via Corridoni n. 39;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 29 dicembre 2016, n. X/6096 pubblicata sul B.U.R. – Serie Ordinaria n. 1 - il 5 gennaio 2017, con cui è stato approvato “con stralcio” il Piano di Classificazione degli Immobili del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, ai sensi dell'art.90 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31;

2) del Piano di Classificazione degli Immobili del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, adottato con deliberazione del C.A. del Consorzio del 19 ottobre 2016 n. 28, approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia;

3) della Deliberazione del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, n. 5/2017 del 19 gennaio 2017 con cui si è statuito di dare applicazione al Piano di Classifica;

4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio e del Comune di Cremona;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che sussistono profili di inammissibilità del ricorso in quanto proposto in forma collettiva nonché per carenza di interesse, non avendo dato i singoli ricorrenti dimostrazione di come la deliberazione incida in senso negativo sulla posizione di ciascuno di essi, in quanto contribuenti del Consorzio;

Rilevato in ogni caso che sia la deliberazione impugnata sia la stessa Regione hanno escluso che la contribuzione relativa all'area stralciata gravi sui contribuenti del restante territorio, non potendo essere posta a carico, neppure in via provvisoria, degli immobili inclusi nell'area interessata dal piano approvato e non oggetto di stralcio;

Rilevato infine che, sotto il profilo del *periculum*, a prescindere dalla dubbia attualità dello stesso, il pregiudizio lamentato, da un lato, ha carattere patrimoniale, quindi non irreparabile, dall'altro l'esigua entità dello stesso (addirittura inesistente, peraltro, per alcuni ricorrenti) esclude il carattere di gravità;

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza),
Respinge la domanda cautelare.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2.000,00 (duemila) a favore della Regione Lombardia e in € 2.000,00 (duemila) a favore del Consorzio resistente. Spese compensate nei confronti del Comune di Cremona.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO